

Modificazione dell'ordinamento del grano nel Paese

Decreto federale del 20 giugno 1980

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 23^{bis} cpv. 2 e 4

² La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, tenendo particolar conto delle regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano sino a concorrenza del prezzo di costo della Confederazione.

⁴ Il prodotto dei dazi sui cereali panificabili è destinato alla copertura delle spese della Confederazione per l'approvvigionamento del paese con cereali.

Votazione popolare del 30 novembre 1980

Chiarimenti	2
Legge federale sulla circolazione stradale (cinture di sicurezza e caschi di protezione)	13
Provvedimenti di risparmio 1980:	
Soppressione della quota dei Cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo	14
Soppressione della quota dei Cantoni sui proventi netti della Regia degli alcool	15
Modifica dell'ordinamento del grano	16



Chiarimenti del Consiglio federale

Legge federale sulla circolazione stradale (cinture di sicurezza e caschi di protezione)

Perchè usare la cintura di sicurezza

L'anno scorso, sulle nostre strade sono perite in incidenti della circolazione 1268 persone. Ben maggiore risulta il numero dei feriti gravi, tra i quali, parecchi rimasti invalidi. Circa la metà degli infortunati erano passeggeri di automobili.

Ogni incidente grave è fonte di sofferenze e preoccupazioni considerevoli per le vittime e i loro familiari. La perdita di un familiare o la sua invalidità permanente incide sul morale di tutti coloro che gli stanno vicino.

A prescindere dai prolungati soggiorni in ospedale e in case di cura, sorgono spesso costi enormi (medico, ospedale, reinserimento nella vita professionale, ecc.), di cui una parte considerevole va a carico della comunità. Infine, l'aumento dei costi degli infortuni provoca il rincaro dei premi d'assicurazione.

Conseguentemente, da anni le autorità fanno tutto il possibile per ridurre il numero degli incidenti e delle vittime. All'uopo esse promuovono l'educazione degli utenti della strada e la formazione dei conducenti di autoveicoli, migliorano la segnaletica sui luoghi pericolosi e all'occorrenza emanano anche limitazioni di velocità. Tuttavia, un provvedimento particolarmente efficace ma troppo trascurato dagli automobilisti consiste nell'uso della cintura di sicurezza.

Pertanto, già nel 1976 il Consiglio federale aveva reso obbligatorio l'uso di tali cinture. Tuttavia, nell'autunno del 1977 il Tribunale federale accertava l'insufficienza delle basi legali per tale obbligo. Conseguentemente, quest'ultimo risultava praticamente abrogato. Si tratta ora di colmare la lacuna legislativa, in quanto è evidente che l'uso di tale cintura aumenta la sicurezza degli automobilisti.

Nel 1976, durante il periodo dell'obbligo di usare la cintura di sicurezza, il numero degli automobilisti e dei loro passeggeri deceduti in incidenti è diminuito di circa il 13 per cento rispetto all'anno precedente e quello dei feriti di circa l'11 per cento.

Simultaneamente, il Consiglio federale è stato facoltato a dichiarare, per la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri di motocicli, l'obbligo di portare il casco.

D'altronde, questo provvedimento non è stato contestato; il referendum è stato lanciato unicamente contro l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.

Il perchè di quest'obbligo

Da alcuni anni, in Svizzera le automobili nuove sono ammesse alla circolazione soltanto se dotate, sui posti anteriori, di cinture di sicurezza. Tuttavia, nonostante le raccomandazioni fatte attraverso la stampa, la radio e la televisione, troppo pochi automobilisti fanno uso di queste cinture.

Venuto meno l'obbligo di allacciarsi, il numero degli automobilisti morti o gravemente feriti in incidenti della circolazione è infatti riaumentato in modo considerevole. Conseguentemente, il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno deciso la reintroduzione dell'obbligo di usare la cintura di sicurezza. Contro questa decisione è stato interposto il referendum, talchè il popolo deve esprimersi in votazione popolare.

Obiezioni

Molti avversari, pur non essendo fondamentalmente contrari alla cintura di sicurezza, respingono l'obbligo di usarla. Gli argomenti principali sono i seguenti:

- La Confederazione non deve imporre al cittadino provvedimenti di protezione personale. Tali interventi nella libertà personale sono inammissibili anche se consentono risparmi finanziari alla collettività.

- La libertà e la responsabilità dei singoli cittadini non devono essere ulteriormente limitate dalla legge. Ciascuno deve poter decidere circa l'uso della cintura di sicurezza.

- La cintura di sicurezza non costituisce sempre un efficace mezzo di protezione; anzi potrebbe perfino provocare lesioni. Inoltre, essa non è ancora tecnicamente soddisfacente; pure le prescrizioni sono lacunose, segnatamente per quanto concerne il montaggio e il controllo periodico.

Un «sì» per l'obbligo di usare la cintura di sicurezza

Nelle loro deliberazioni, il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno preso conoscenza e tenuto conto delle surriferite obiezioni. Essi sono tuttavia giunti alla conclusione che i vantaggi della cintura prevalgono preponderantemente sugli inconvenienti e quindi ritengono necessario l'obbligo di usarla.

Indubbiamente, tale obbligo può essere considerato come una certa restrizione della libertà individuale. Ma siffatte limitazioni esistono anche in altri campi e sono giustificate se risultano sopportabili per i cittadini e sono nell'interesse della collettività.

Sopportabilità dell'obbligo

La cintura limita insignificantemente la libertà di movimento degli automobilisti

Legge federale sulla circolazione stradale
(cinture di sicurezza e caschi di protezione)

e contribuisce considerevolmente a proteggere parecchi di loro da ferite mortali.

In casi estremamente rari, la cintura può anche causare ferite; è accertato però che, nella stragrande maggioranza dei casi, essa preserva gli automobilisti dalle gravi conseguenze di un incidente. Attualmente, i modelli di cintura più usati sono controllati e ampiamente unificati. Inoltre è sempre possibile tener conto delle innovazioni tecniche.

L'obbligo della cintura è nell'interesse della comunità

Raramente gli infortunati e i loro familiari sono in grado di sopportare con i propri mezzi le conseguenze di un grave incidente automobilistico. Nonostante le ottime coperture assicurative, spesso le vittime dell'infornuto o i loro superstiti devono ricorrere all'aiuto finanziario e all'assistenza della collettività. Ciò vale soprattutto per il costoso trattamento in ospedale e in centri di rieducazione, i cui costi generali (costruzione, arredamento, manutenzione) sono in gran parte coperti con i proventi fiscali.

Le cinture — un mezzo efficace

Attualmente, l'obbligo di usare la cintura di sicurezza è il mezzo più efficace per ridurre sensibilmente, rapidamente e senza grandi dispendi il numero dei morti e dei feriti gravi in incidenti automobilistici. Pertanto, il Consiglio fede-

rale e l'Assemblea federale hanno deciso l'introduzione di quest'obbligo e sperano che il popolo approvi tale decisione nella prossima votazione federale.

Provvedimenti di risparmio 1980

Il 30 novembre 1980, popolo e Cantoni saranno chiamati a pronunciarsi in merito a tre modificazioni costituzionali le quali, come talune modificazioni di legge, rientrano nei *provvedimenti di risparmio 1980*. Il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno deciso questo programma per ridurre il disavanzo della Confederazione di circa 700 milioni di franchi all'anno entro il 1983.

Le modificazioni costituzionali sottoposte a votazione prevedono:

- la soppressione della quota dei Cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo;
- la riduzione della quota dei Cantoni sui proventi netti della Regia federale degli alcool;
- la soppressione del sussidio federale destinato a diminuire il prezzo del pane.

Inoltre, l'Assemblea federale ha ridotto del 10 per cento l'insieme dei sussidi concessi dalla Confederazione dal 1981 al 1983. Il provvedimento dovrebbe consentire un risparmio di 360 milioni di franchi all'anno. Al fine di evitare casi di eccessiva durezza, il Consiglio federale ha nondimeno previste eccezioni per quanto concerne l'agricoltura di montagna, le casse ammalati, l'aiuto alle università e i Cantoni di debole capacità finanziaria.

Infine, l'Assemblea federale ha emanato diversi decreti che consentono

alla Confederazione di ridurre le uscite nei campi della protezione delle acque, della lotta contro le epizoozie, della protezione civile, delle multe doganali e di quelle inerenti ai diritti di monopolio (soppressione delle quote cantonali sui proventi di dette multe). Questi decreti non sono sottoposti a votazione in quanto contro di essi non è stato interposto referendum.

Facciamo il punto riguardo alle finanze federali


A contare dagli anni sessanta, le spese della Confederazione sono considerevolmente aumentate. Gli oneri finanziari si sono segnatamente accresciuti a causa di nuove spese destinate ad esempio alla protezione dell'ambiente, alla previdenza sociale, all'aiuto allo sviluppo, alla protezione civile e ai trasporti pubblici. Purtroppo, i proventi non hanno segnato un'evoluzione di uguali proporzioni. Anzi, in seguito all'abbattimento progressivo dei dazi, l'introito annuo delle dogane è diminuito di circa 2 miliardi di franchi rispetto al 1960.

Da circa un decennio, le spese della Confederazione superano le entrate. Nel 1971, il disavanzo era ancora dell'ordine di 300 milioni di franchi; nel 1979 era già di 1,7 miliardi di franchi. Quindi, sull'arco di un decennio, l'indebitamento della Confederazione si è triplicato. Attualmente, esso ascende alla

I debiti della Confederazione

sono saliti nell'ultimo decennio, da 6,9 a 17,3 miliardi di franchi

Miliardi di franchi



Provvedimenti di risparmio 1980

ragguardevole somma di 17,3 miliardi di franchi. Unicamente il servizio degli interessi per questa somma risulta alla Confederazione più caro del finanziamento dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione malattia.

L'indebitamento è ingannevole. Infatti, il cittadino non percepisce direttamente la precarietà delle finanze federali. Anche se spesso legge e sente parlare di disavanzo e di cifre rosse, non ha mai l'impressione che l'indebitamento della Confederazione abbia incidenze sul suo portamonete. Grave illusione! Infatti, questo indebitamento ci colpisce tutti. La Confederazione non può continuare a spendere a un ritmo superiore alle proprie entrate in quanto lo squilibrio produrrebbe spiacevoli ripercussioni. *I disavanzi di bilancio infatti sono generatori d'inflazione* e corrodono il valore della nostra moneta; è questa una conseguenza che colpisce anzitutto le persone dal reddito modico e, più in generale, tutti coloro che non beneficiano di una compensazione integrale del caro-vita. Il rincaro colpisce parimente tutti i risparmiatori e i beneficiari di rendite che si vedono meno il potere d'acquisto dei loro risparmi.

Misure adottate dalla Confederazione per risanare le proprie finanze

La Confederazione ha già tentato in due modi di ripristinare l'equilibrio del proprio bilancio:

Da un canto essa ha aumentato talune imposte (imposta sulla cifra d'affari, sopraddazio sui carburanti, imposta preventiva, tasse di bollo), con un maggiore introito annuo dell'ordine di un miliardo e mezzo di franchi.


D'altro canto, negli ultimi anni, il Consiglio federale e le Camere hanno emanato, a tre riprese, provvedimenti di risparmio che si sono tradotti in una riduzione annua delle spese di circa un miliardo e mezzo di franchi. I cittadini, accettando nelle votazioni popolari del 4 dicembre 1977 e 28 maggio 1978 la riduzione dei sussidi federali e rispettivamente la riduzione parziale del sussidio destinato a ridurre il prezzo del pane, hanno confermato la fondatezza della politica adottata dalla Confederazione.

A contare dal 1975, l'Amministrazione federale sottostà al blocco dell'effettivo del personale. Inoltre, a contare dal 1972, i salari reali nell'Amministrazione federale non sono stati migliorati globalmente.

Due volte, segnatamente nel 1977 e 1979, il Consiglio federale e l'Assem-

I compiti della Confederazione

Percentuali della spesa totale 1980



blea federale hanno proposto di sostituire all'imposta sulla cifra d'affari l'imposta sul valore aggiunto i cui proventi avrebbero procurato alla Confederazione entrate suppletive considerevoli (2,5 miliardi di franchi secondo il disegno del 1977; 1,3 miliardi secondo quello del 1979). Il provvedimento avrebbe consentito il ripristino dell'equilibrio delle finanze federali. Il popolo e i Cantoni hanno però diversamente

mente deciso e hanno entrambe le volte respinto il disegno.

Nel 1979, nei limiti delle proprie competenze, il Consiglio federale ha riesaminato tutte le spese e ha potuto ridurle di circa un miliardo. Tuttavia, questo risultato è stato possibile unicamente con *drastiche compressioni in campi in cui la Confederazione ha importanti compiti da svolgere.*

Provvedimenti di risparmio 1980

Il programma di risanamento delle finanze proposto dal Consiglio federale

Visto che coi surriferiti sforzi non è stato possibile ripristinare l'equilibrio delle finanze, il Consiglio federale ha elaborato un programma di risana-

mento in cui propone diverse soluzioni che consentiranno di contenere i disavanzi dei prossimi anni. I «provvedimenti di risparmio 1980» costituiscono la prima fase di questo piano di ripristino finanziario. Le modificazioni costituzionali e legislative previste consentiranno alla Confederazione di procedere a nuove e importanti riduzioni delle

Singoli provvedimenti previsti:

- Provvedimenti di risparmio 1980
- Estensione dell'imposta sulla cifra d'affari
- Modificazione dell'ordinamento finanziario nel 1983
- Imposta preventiva
- Riscossione di una tassa sul traffico pesante
- Nuova ripartizione dei compiti

Votazione del 30 novembre 1980

Assoggettamento del commercio dell'oro e delle monete auree, del tabacco e degli agenti energetici (elettricità, gas, combustibili)

Aumento dell'imposta sulla cifra d'affari e riduzione dell'imposta per la difesa nazionale (imposte federali)

Assoggettamento degli interessi maturati sugli averi fiduciari presso le banche

Il provvedimento, che rientra nella politica dei trasporti, è inteso ad aumentare la partecipazione, sinora insufficiente, del traffico pesante alle spese di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali, cantonali e comunali.

Occorre modificare la distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Sarà attribuita maggiore influenza e maggiore responsabilità ai Cantoni con corrispondente sgravio delle finanze federali.

spese. Inoltre, esse procureranno nuove entrate, in quanto è impossibile un risanamento unicamente intervenendo sulle uscite. Ove dovessero mancare queste entrate, la Confederazione non sarebbe più in grado di adempiere i propri compiti. Anzi, essa non sarebbe nemmeno più in grado di onorare gli obblighi assegnatili dalla Costituzione e dalle leggi.

Oggetti della votazione

Le tre modificazioni costituzionali su cui dovrete pronunciarvi il 30 novembre devono consentire alla Confederazione una prima riduzione delle spese nell'ambito dei «provvedimenti di risparmio 1980». Qui di seguito vi spieghiamo in che cosa consistono tali modificazioni.

1. Soppressione della quota dei Cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo

La Confederazione riscuote sulle car-tevalori (azioni, obbligazioni ecc.) e sulle quietanze dei premi d'assicurazioni tasse di bollo il cui provento è dell'ordine di 600-700 milioni di franchi annui. Un quinto di tale somma è ceduto ai Cantoni. La modificazione costituzionale prevista mira a sopprimere il pagamento di questa quota durante un primo periodo di cinque anni. La riduzione definitiva della quota-parte dei Cantoni potrà essere disciplinata poi nell'ambito della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, che è tuttora in preparazione.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale ritengono che attualmente non vi sia più ragione di mantenere questa quota. Le tasse di bollo sono imposte prettamente federali riscosse dalla Confederazione senza l'aiuto dei Cantoni. *La soppressione della quota cantonale sul prodotto delle tasse di bollo consentirà di risparmiare circa 120 - 140 milioni franchi annui.*

2. Riduzione della quota dei Cantoni sui proventi netti della Regia federale degli alcool

Negli ultimi anni, l'utile netto della Regia degli alcool è stato di circa 300 milioni di franchi annui. Tale somma è ripartita tra Confederazione e Cantoni. Quest'ultimi possono disporre liberamente del 90% della somma loro attribuita; il rimanente 10% (chiamato anche «decima dell'alcool») dev'essere devoluto alla lotta contro l'alcoolismo.

Come per la tassa di bollo, anche questa quota dei Cantoni sui proventi della Regia degli alcool dovrebbe essere soppressa durante i cinque prossimi anni. Tuttavia, la soppressione non sarà totale in quanto si continuerà a versare ai Cantoni la decima dell'alcool. Anche in questo campo, la soluzione definitiva sarà decisa nella nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

La Confederazione devolve la propria parte dei proventi netti della Regia degli alcool al finanziamento dell'AVS/AI. *Quindi, la riduzione della quota cantonale contribuirà a garantire il finanziamento di queste due istituzioni sociali.*

3. Soppressione del sussidio destinato a ridurre il prezzo del pane

Attualmente, la Confederazione contribuisce alla riduzione del prezzo del grano indigeno. Essa acquista dagli agricoltori il grano indigeno a un prezzo che ne renda possibile la coltura e lo rivende ai mugnai a un prezzo inferiore, stabilito in funzione del prezzo più vantaggioso del grano estero. La differenza di prezzo è stata finora coperta mediante un sussidio federale. D'ora in poi la Confederazione intende accollare tale differenza ai consumatori. Il chilogrammo di farina verrà a costare 29 centesimi in più e il chilogrammo di pane 22 centesimi in più. In tal modo però *la Confederazione realizzerà un risparmio di 100 milioni di franchi.* Di questa somma, solo un terzo circa sarà dovuto all'aumento del prezzo del pane; il resto, da quello dei biscotti e della pasticceria.

La soppressione di questo sussidio era controversa in seno all'Assemblea federale. Segnatamente si è affermato che siffatto provvedimento sarebbe particolarmente oneroso per i consumatori dal reddito modico.

Ricordiamo però che il cittadino svizzero consuma attualmente meno pane che nel passato; nel 1929, ne consumava in media 90 chilogrammi all'anno; nel 1979, tale consumo è stato solo di 25 chilogrammi. Quindi, nel bilancio familiare l'aliquota destinata al pane è considerevolmente diminuita. Inoltre va detto che il sussidio attualmente pagato dalla Confederazione per ridurre il prezzo del pane contribuisce ampiamente a ridurre anche il prezzo della pasticceria, ciò che non è più giustificato. Inoltre, la soppressione di tale sussidio inciderà soltanto insignificamente sul costo della vita.

**Dev'essere ripristinato
l'equilibrio delle finanze
federali**

Il piano di ripristino delle finanze federali non è affatto incontestato: taluni auspicano maggiori risparmi da parte della Confederazione, altri vorrebbero ch'essa mantenga le proprie spese nei limiti attuali. Altri infine ritengono che il rimedio principale consiste nel trovare nuove fonti di reddito.

La gran maggioranza dei membri dell'Assemblea federale e il Consiglio federale sono unanimi nel riconoscere che in ogni caso dev'essere ristabilito l'equilibrio finanziario della Confederazione. Le condizioni attuali, rispetto a quelle di qualche anno fa, sono più propizie al ripristino di tale equilibrio. Infatti, la nostra economia è sana e la disoccupazione è praticamente inesistente. Quindi occorre subito agire. D'altronde, come potremmo affrontare una crisi se, già sin d'ora, il nostro paese vive al di sopra dei propri mezzi?

Le precedenti votazioni popolari hanno chiaramente indicato la via per risolvere il problema: dapprima fare risparmi, quindi aumentare le imposte.

I provvedimenti di risparmio 1980 costituiscono per l'appunto un passo in questo senso.

**Modificazione della legge federale
sulla circolazione stradale
(cinture di sicurezza e caschi di protezione)**

Modificazione del 21 marzo 1980

La legge federale sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 57 cpv. 5

- ⁵ Il Consiglio federale può prescrivere che
- a. gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili);
 - b. i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote abbiano a portare il casco di protezione.

Soppressione della quota dei Cantoni al prodotto netto delle tasse di bollo

Decreto federale del 20 giugno 1980

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 14

¹ La quota, spettante ai Cantoni, del prodotto netto delle tasse di bollo (art. 41^{bis} cpv. 1 lett. a, ultimo periodo) non è versata negli anni 1981-1985.

² Nell'ambito dei lavori inerenti alla prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'Assemblea federale riesaminerà la questione della ripartizione del prodotto netto delle tasse di bollo. Se deciderà la soppressione definitiva della quota dei Cantoni o una nuova ripartizione del prodotto netto, tale decisione sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni entro il 31 dicembre 1985.

Nuova ripartizione dei proventi netti della Regia federale degli alcool tratti dall'imposizione delle bevande distillate

Decreto federale del 20 giugno 1980

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 15

¹ In deroga all'articolo 32^{bis} capoverso 9, i Cantoni ricevono, sui proventi netti che la Regia federale degli alcool trae dall'imposizione fiscale delle bevande distillate nel corso degli esercizi 1980/81-1984/85, soltanto la quota destinata alla lotta contro l'alcolismo. L'intera quota della Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Nell'ambito dei lavori inerenti alla prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'Assemblea federale riesaminerà la ripartizione dei proventi netti della Regia federale degli alcool. Se deciderà una nuova ripartizione, tale decisione sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni entro il 31 dicembre 1985.